

## CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

### Art. 1 – Affidamento e durata del servizio

L'Automobile Club Sanremo, che d'ora innanzi verrà chiamato Ente, affida a

---

in seguito chiamato Cassiere, che lo accetta, il servizio di cassa per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2017.

### Art. 2 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dopo quest'ultima data non si possono più effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

### Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi di cui all'art. 12 della presente convenzione.

Il servizio di cassa si articolerà su un unico conto corrente ordinario. E' richiesta sin d'ora parità di trattamento, per eventuali altri c/c che l'Ente, o le società in house dell'Ente, ritenessero di aprire successivamente.

Il Cassiere svolgerà il servizio con la piena osservanza degli obblighi e diritti derivanti dalla presente convenzione, nonché di quelli previsti dalle norme di legge in vigore, e dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

L'Ente potrà, in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti.

Il Cassiere si obbliga comunque a favorire l'utilizzo di strumenti informatici atti a garantire maggior snellezza e velocità, nonché l'integrazione con i sistemi contabili e le procedure informatizzate dell'Ente.

Ove consentito, la documentazione e la validazione relative all'operatività del servizio potranno avvalersi del supporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo. Le modalità ed i termini di applicazione verranno disciplinati con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Cassiere si rende altresì garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto, essendo tuttavia esonerato dal prestare cauzione.

### Art. 4 – Località ed orario di svolgimento del servizio

Il servizio di cassa sarà svolto da \_\_\_\_\_  
tramite la propria Filiale/Agenzia di Sanremo \_\_\_\_\_,  
nei giorni lavorativi per le banche e negli orari di apertura degli sportelli al pubblico.

Il Cassiere dovrà inoltre indicare uno o più nominativi di funzionari di riferimento responsabili dello svolgimento del servizio.

### Art. 5 – Trasmissione autorizzazioni di spesa e richieste di incasso mediante servizi di *remote banking*

L'Ente trasmetterà al Cassiere, mediante servizi di *remote banking* attraverso codici di accesso dedicati all'Ente:

- le autorizzazioni ai pagamenti da effettuare
- richieste di incasso con RID a favore dell'Automobile Club Sanremo.

### Art. 6 – Riscossione delle entrate

La riscossione delle Entrate dell'Ente va fatta dal Cassiere in base alle distinte, presentate allo sportello dell'istituto cassiere da personale dell'Ente, firmate dal Presidente o dal Direttore dell'Ente o da coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente li sostituiscono. L'indicazione di tali persone ed il deposito delle relative firme sono regolati dall'art. 10.

Le distinte vengono presentate unitamente agli assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, denaro contante o altro mezzo di pagamento.

La mancanza della distinta di versamento sottoscritte dall'Ente non esime il Cassiere dall'obbligo di accettare comunque versamenti fatti da terzi in favore dell'Ente.

Al fine di agevolare la riscossione dei pagamenti eseguiti dall'utenza direttamente presso la sede dell'Ente, l'Istituto Cassiere provvederà all'installazione, all'interno della sede dell'Ente, di un POS. Le operazioni effettuate saranno codificate con apposita procedura. Per il noleggio e la manutenzione della macchina in parola sarà corrisposto il canone annuo offerto in sede di gara.

Il Cassiere si obbliga a mettere a disposizione il servizio di "cassa continua" per consentire all'Ente di versare gli importi incassati negli orari di chiusura degli sportelli al pubblico della propria Agenzia. Gli stessi importi dovranno essere imputati alla data di incasso, ossia alla data riportata nella distinta di versamento, allegata agli importi versati con cassa continua.

**Art. 7 – Pagamento delle spese**

Il pagamento delle spese dell'Ente va eseguito dal Cassiere sulla base delle distinte presentate allo sportello dell'Istituto Cassiere da personale dell'Ente, firmate dal Presidente o dal Direttore dell'Ente o da coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente li sostituiscono. L'indicazione di tali persone ed il deposito delle relative firme sono regolati dall'art. 10.

Le distinte vengono presentate unitamente agli assegni bancari o assegni circolari con i quali si effettua il pagamento.

Il Cassiere provvede a versare le somme al beneficiario tramite gli sportelli della propria Filiale indicata all'art. 4 o a mezzo assegno di traenza.

I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'offerta economica.

**Art. 8 – Cessazione del servizio**

L'anticipata cessazione del servizio potrà avvenire, oltre che per cause di legge, per il manifestarsi di irregolarità nell'espletamento del servizio stesso o per il ripetersi di disservizi da parte del Cassiere; è fatto salvo in tali casi il diritto al risarcimento del danno. Il manifestarsi di eventuali irregolarità o disservizi dovranno essere contestati al Cassiere a mezzo di lettera raccomandata.

Anche l'eventuale conseguente comunicazione di disdetta della convenzione dovrà avvenire con le medesime modalità. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni o finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Cassiere stesso a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, il Cassiere si impegna a proseguire, se richiesto dall'Ente, il servizio alle medesime condizioni sino al definitivo passaggio di consegne al nuovo Cassiere nominato dall'Ente stesso, passaggio che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di disdetta o dalla scadenza, se successiva.

**Art. 9 – Giacenze e accantonamenti**

Sulle somme giacenti presso l'Istituto Cassiere dovranno essere riconosciuti gli interessi attivi in ragione del tasso offerto in sede di gara. Qualora lo spread fosse negativo e l'Euribor dovesse diminuire, resta convenuto che il tasso attivo non potrà mai essere negativo ed anzi non potrà mai essere inferiore allo 0,010%.

Il Cassiere, ove necessario, provvederà ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi, al fine di essere in grado di dar corso al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato deleghe irrevocabili o delegazioni di pagamento date in carico al Cassiere.

Qualora, alle previste scadenze, non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti, il Cassiere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui al comma precedente dal fido ordinario di cassa fissato inizialmente in € 300.000,00 (Euro trecentomila), ma soggetto ad aumento o diminuzione in base ad accordi successivi.

Sull'eventuale esposizione derivante dall'utilizzo del fido di cui sopra verrà applicato il tasso offerto in sede di gara, da aggiornare all'inizio di ogni trimestre, maggiorato/diminuito dello spread.

Sull'importo del fido totale concesso andranno a gravare anche le fidejussioni richieste a favore di terzi.

**Art. 10 – Firme autorizzate**

L'Ente deve dare preventiva regolare comunicazione delle generalità, delle qualifiche e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le distinte di versamento e di pagamento, degli estratti delle delibere relative, nonché di tutte le variazioni che potranno intervenire, restando inteso che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima che esso abbia ricevuto comunicazione di tali variazioni saranno riconosciute valide.

**Art. 11 – Verifiche di cassa**

Il Cassiere dovrà prevedere la possibilità di stampa da parte dell'Ente di resoconti di cassa per le verifiche di cassa ordinarie, nonché di quelle straordinarie, che l'Ente o i relativi Organi di controllo intendessero eseguire.

**Art. 12 – Custodia ed amministrazione titoli**

Il Cassiere è tenuto ad assumere il servizio di deposito a custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente, nonché di terzi per depositi cauzionali, provvisori o definitivi, fatti nell'interesse dell'Ente.

I titoli ed i valori, indipendentemente dalla valutazione d'inventario fatta dall'Ente, sono contabilizzati per il loro valore nominale.

## **Schema di convenzione affidamento Servizi Bancari**

La consegna, lo scarico e la restituzione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente o di terzi vengono sempre effettuati sulla scorta di regolari ordinativi contabili che l'Ente provvederà ad emettere con le modalità indicate per le distinte di versamento e pagamento. Su questi ultimi titoli, per evidenziarli dagli altri, sarà sempre apposta la dicitura "CONTO DEPOSITI".

Per i depositi di somme o valori fatti da terzi per concorrere ad aste, gare d'appalto, ecc. (depositi provvisori), in deroga alla norma precedente, è ammessa l'accettazione in base ad istruzioni dell'Ente. La restituzione avviene su ordine del Presidente o del Direttore, o loro delegati, da apporsi sulla stessa bolletta rilasciata dal Cassiere e su questa il beneficiario rilascerà quietanza.

### **Art. 13 – Compensi e rimborsi spese**

Per l'espletamento del servizio compete al Cassiere un compenso annuo forfetario, comprensivo delle spese postali, di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da corrispondersi trimestralmente posticipatamente con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente dovrà inoltre corrispondere al Cassiere:

- a) trimestralmente gli interessi sugli eventuali utilizzi del fido di cassa calcolati al tasso di cui al 3° comma dell'art. 9;
- b) l'importo relativo alle commissioni dovute sul valore di eventuali fidejussioni richieste a favore di terzi (percentuale annua offerta in sede di gara).

Nessun altro compenso verrà corrisposto dall'Ente al Cassiere qualora le operazioni effettuate siano inferiori o pari a n° 5.000 per anno.

Per ogni operazione in eccedenza rispetto alle 5.000 verranno corrisposti al cassiere € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), a copertura di tutte le commissioni e spese.

Sono escluse inoltre dal conteggio le operazioni relative all'accredito degli stipendi dei dipendenti, assimilati e collaboratori per i quali il Cassiere non richiederà, né all'Ente, né ai dipendenti, assimilati e collaboratori dello stesso, alcun compenso o commissione.

Nessuna commissione potrà inoltre essere addebitata ai beneficiari dei pagamenti disposti dall'Ente a meno che gli stessi abbiano richiesto la modalità del vaglia postale o telegrafico (ved. Art. 7, 2° comma, del presente atto).

### **Art. 14 – Disposizioni legislative**

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere a ciascuna delle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. Le spese di contratto ed accessorie inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione sono a carico dell'Ente, così come eventuali oneri fiscali anche relativamente alle operazioni di entrata e di uscita, restando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità per errori dovuti a mancanti od inesatte indicazioni attribuibili all'Ente per pagamenti emessi in base a documenti fiscalmente non regolari.

### **Art. 15 – Durata della convenzione**

Premesso che la presente convenzione ha come scadenza il 31 dicembre 2017, entro il 30 settembre 2017, l'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa che avrà comunque validità sino al 31 dicembre 2017, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

In ogni caso il Cassiere si impegna a proseguire, se richiesto dall'Ente, il servizio, alle medesime condizioni, sino al definitivo passaggio di consegne al nuovo Cassiere nominato dall'Ente stesso, passaggio che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla scadenza.

### **Art. 16 – Elezione di domicilio**

Agli effetti della presente convenzione l'Ente elegge domicilio presso la sua Sede in Via Orazio Raimondo 57 a Sanremo ed il Cassiere fissa domicilio presso la propria Filiale di Sanremo sita in \_\_\_\_\_.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, attinenti all'esecuzione od alla risoluzione della presente convenzione.